

# LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.  
Photos designed by Freepik

## TECNICO-ECONOMICO E CAA

- PAC 2020: valore dei titoli ridotto dell'1,53%
- Aiuti accoppiati 2020 - Gli importi per zootecnia e coltivazioni
- Pac e Condizionalità - Aggiornate le regole per il 2021
- PSR Veneto: aperti sei nuovi bandi
- Bando ISMEA "Più Impresa" per l'imprenditoria giovanile: pubblicato il decreto attuativo
- Rifinanziata la Nuova Sabatini
- Barbabietola da zucchero - Pubblicato il decreto Mipaaf per l'aiuto nazionale
- Direttiva Nitrati: approvato dalla Regione il Quarto Programma d'Azione

## LAVORO E PREVIDENZA

- Importi dei contributi per CD e IAP relativi al 2021
- Contributi agricoli unificati INPS. Differimento dei termini di pagamento in scadenza
- Trattamenti di famiglia

## FISCALE

- Aumenta l'IVA detraibile per bovini e suini
- Proroga dei versamenti fiscali per i contribuenti ISA
- Credito d'imposta "investimenti 4.0" nel caso di interconnessione tardiva
- Contributo "alternativo sostegni bis" - Al via le domande

## PAC 2020: valore dei titoli ridotto dell'1,53%

L'AGEA Coordinamento ha comunicato che sono in fase di conclusione le attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica 2020.

La quantificazione del saldo dell'aiuto da erogare ai titolari di domanda unica risente della riduzione lineare del valore dei titoli e del conseguente adeguamento del loro valore, dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale e delle riduzioni lineari del pagamento per il premio giovane agricoltore, per il regime di base e della percentuale fissata concernente il valore del greening.

Riguardo al Registro Nazionale Titoli, la riduzione lineare del valore dei titoli all'aiuto a livello nazionale per il 2020 è pari all'1,53%.

Il valore unitario dei titoli da riserva nazionale attribuiti alle fattispecie prioritarie: giovane agricoltore, nuovo agricoltore e provvedimenti amministrativi e giudiziari) è pari ad € 207,95 (VUR 2020);

Il valore attribuito ai soggetti di cui alle fattispecie "abbandono di terre" e "compensazione svantaggi specifici" è per ciascun agricoltore pari al 75% di quanto avrebbero ricevuto qualora fossero state disponibili le relative risorse finanziarie.

In sede di erogazione del saldo dell'aiuto 2020 ci sarà anche una riduzione del premio previsto per i giovani agricoltori poiché la percentuale massima complessiva del 2% del massimale nazionale annuo a ciò destinata è risultata insufficiente al fabbisogno. Pertanto, il premio che verrà concesso ai giovani agricoltori subirà una riduzione lineare nel 2020 pari al 26,87%.

Il valore definitivo dell'importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening), calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall'agricoltore, per il 2020 è fissato in misura pari allo 0,5272.



## Aiuti accoppiati 2020

### Gli importi per zootecnia e coltivazioni

INTERVENTO SPECIFICO	Importo unitario (€)
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	<b>68,56</b>
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	<b>135,93</b>
Bufale da latte	<b>34,95</b>
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	<b>134,97</b>
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza	<b>151,00</b>
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	<b>61,91</b>
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi	<b>53,48</b>
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi	
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti ai sistemi di qualità	<b>58,33</b>
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti ai sistemi di etichettatura	
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012	
Agnelle da rimonta	<b>24,54</b>
Capi ovini e caprini macellati	<b>5,68</b>
Premio specifico alla soia	<b>66,90</b>
Premio colture proteaginoso	<b>48,70</b>
Premio frumento duro	<b>90,09</b>
Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose	<b>25,14</b>
Settore riso	<b>147,29</b>
Settore barbabietola da zucchero	<b>804,69</b>
Settore pomodoro da industria	<b>170,43</b>
Superfici olivicole	<b>99,44</b>
Superfici olivicole e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%	<b>107,73</b>
Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità	<b>119,92</b>

## Pac e Condizionalità

### Aggiornate le regole per il 2021

Anche per l'anno 2021 le disposizioni nazionali di applicazione della Condizionalità sono contenute nel Decreto MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020 (GU n. 113 del 4/05/2020). La Regione del Veneto, sulla base della proposta tecnica elaborata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha approvato la DGR n. 645 del 20 maggio 2021, concernente le disposizioni regionali in materia di Condizionalità da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2021, i cui contenuti tengono conto sia delle modifiche intervenute con l'approvazione del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, sia del quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020, in particolare del Regolamento (UE) n. 1306/2016 e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito regionale.

Il nuovo regime di Condizionalità 2021 si applica sia ai beneficiari con impegni assunti con il PSR del Veneto 2014-2020, sia ai beneficiari con impegni ancora in essere, con la Misura 221 del PSR del Veneto 2007-2013, laddove gli impegni vengono mantenuti e confermati nel 2021.

Per maggiori informazioni sulle nuove disposizioni normative e sulle novità per l'anno 2021, Confagricoltura Veneto ha predisposto la nuova Guida alla condizionalità 2021 scaricabile sul sito [www.confagricolturaveneto.it](http://www.confagricolturaveneto.it)



## PSR Veneto: aperti sei nuovi bandi

La Giunta regionale ha approvato sei nuovi bandi per interventi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. I nuovi bandi, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto del 2 luglio, riguardano la **formazione** in agricoltura, il miglioramento delle **infrastrutture viarie** e della **rete in zona montana**, il ripristino dei **danni da calamità naturale** per la tromba d'aria di Verona dell'agosto 2020 ed **interventi forestali**, per un totale di **11,6 milioni** di euro di risorse attivate. Riportiamo di seguito le misure attivate, le risorse disponibili e le scadenze per la presentazione delle domande

*Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni d'informazione*

**Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.**

**Beneficiari:** organismi di formazione accreditati. **Risorse:** 3,6 milioni di euro. Scadenza 30/09/2021

*Misura 4 - investimenti in immobilizzazioni materiali*

**Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete. Beneficiari:** soggetti pubblici e privati

- anche in forma associata - proprietari o gestori di aree forestali.

**Risorse 1,5 milioni di euro. Scadenza 30/10/2021**

*Misura 5 - Ripristino potenziale produttivo agricolo*

**Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali. Beneficiari:** Agricoltori

singoli o associati che esercitano attività di coltivazione del fondo classificati come agricoltori attivi. **Risorse 1,5 milioni di euro. Scadenza 30/09/2021**



*Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali, miglioramento della redditività delle foreste*

- **Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli. Beneficiari:** soggetti pubblici o privati (anche associati), proprietari o gestori di terreni agricoli e non agricoli. **Risorse 1 milione di euro.**

- **Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici. Beneficiari:** soggetti pubblici e privati (anche associati) proprietari o gestori di aree forestali. **Risorse 2,2 milioni di euro.**

- **Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali. Beneficiari:** micro, piccole e medie imprese (Raccomandazione UE n. 261 del 2003); comuni e soggetti privati (anche associati) proprietari o gestori di aree forestali. **Risorse 1,8 milioni di euro.**  
- Scadenza 30/09/2021

3

## Bando ISMEA "Più Impresa" per l'imprenditoria giovanile: pubblicato il decreto attuativo

"Più Impresa" - Imprenditoria giovanile in agricoltura è il bando promosso da ISMEA con lo scopo di favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l'ampliamento delle aziende agricole esistenti condotte da giovani.

Dopo la pubblicazione del decreto attuativo previsto dall'art. 43-quater del cosiddetto "Decreto semplificazioni", sono in corso di approvazione le istruzioni applicative di cui all'art. 14 del suddetto DM volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione.

Lo sportello di "Più impresa" è stato comunque già aperto il 30 aprile 2021, fermo restando che la verifica di ammissibilità delle domande pervenute fino ad ora sarà effettuata sulla base di quest'ultimo decreto. Di seguito, ricordiamo sinteticamente i tratti salienti della misura.

I destinatari dell'intervento (art. 2 del DM), ossia le micro, piccole e medie imprese agricole localizzate in tutto il territorio nazionale e organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, amministrate e condotte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, possono richiedere mutui agevolati a tasso zero e un contributo a fondo perduto per finanziare l'ampliamento di un'azienda esistente oppure avviare un progetto di start up nel quadro di un'operazione di ricambio generazionale (subentro nella conduzione di un'intera azienda agricola).



Nel dettaglio, "Più impresa" finanzia:

- investimenti fino a 1.500.000 € per lo sviluppo o il consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo.

Le agevolazioni consistono:

- in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili;  
- nei limiti del 60% dell'investimento, in un mutuo a tasso zero della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento che per le iniziative della produzione agricola si estende a 15 anni (sempre comprensivi del periodo di preammortamento).

La misura è stata estesa a tutto il territorio nazionale e la percentuale di garanzia è del 100 per cento dell'importo in caso di mutuo agevolato. Ulteriori informazioni sul bando possono essere richieste agli uffici di Confagricoltura.



## Rifinanziata la Nuova Sabatini

Il decreto legge recante “misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, approvato il 30 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri, ha previsto il rifinanziamento della Nuova Sabatini come richiesto con insistenza da Confagricoltura. Lo stanziamento annunciato dal governo, con un emendamento al dl Sostegni bis, finalizzato al rifinanziamento dello strumento di incentivi alle imprese «Beni strumentali - Nuova Sabatini», è di 600 milioni di euro.

Grazie allo stanziamento delle risorse aggiuntive previste dal provvedimento:

- le imprese che hanno presentato la domanda di agevolazione in data antecedente al 1° gennaio 2021 e che hanno già ricevuto la prima quota di contributo per l'acquisto di beni strumentali legati al processo produttivo, potranno ricevere le successive quote spettanti in un' unica soluzione;
- le imprese che non hanno ancora presentato la domanda, o che l'hanno presentata in prossimità della chiusura dello sportello dei primi giorni di giugno 2021 (vedendosi precluso temporaneamente l'accesso a tale possibilità causa esaurimento fondi) potranno ora farlo.

## Barbabetola da zucchero Pubblicato il decreto Mipaaf per l'aiuto nazionale

Il Mipaaf ha pubblicato il decreto relativo agli aiuti nazionali per le superfici a barbabietola da zucchero.

4

Il dispositivo, che prevede aiuti di stato ammessi ai sensi del Temporary Framework del Covid-19, prevede essenzialmente che i 25 milioni di euro destinati al comparto previsti nel Decreto sostegni-bis vengano suddivisi per le superfici coltivate a bietole per l'annualità in corso. Nel dettaglio, il decreto prevede che venga riconosciuto ai produttori di bietole un contributo ad ettaro coltivato, in base agli ettari dichiarati in DU 2021.

Affinché ci sia la concessione del contributo, deve essere stato stipulato un contratto di fornitura con l'industria di trasformazione saccarifera o in forma diretta, o attraverso strutture associative intermedie di conferimento. Le domande di richiesta per tale contributo saranno predisposte dagli organismi pagatori in modalità precompilata, sulla base degli ettari dichiarati a bietole in DU 2021.

L'importo unitario del contributo sarà determinato da Agea attra-



verso la ripartizione del plafond assegnato sulla base degli ettari totali presentati a contributo a livello nazionale. La liquidazione del premio è prevista in due fasi con un acconto pari all'80% e il saldo a seguito dei controlli di ammissibilità che avverrà comunque entro il 31 dicembre 2021.

## Direttiva Nitrati: approvato dalla Regione il Quarto Programma d'Azione

Con deliberazione n. 813 del 22 giugno 2021 la Giunta regionale ha approvato il Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, ciò in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE e a seguito della procedura d'infrazione avviata contro il nostro Paese dall'Unione Europea per non aver applicato correttamente le disposizioni comunitarie.

Ricordiamo che il Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola contiene le misure di tutela ambientale che devono essere rispettate da parte delle aziende

che effettuano l'uso di effluenti di allevamento e di concimi azotati nelle zone più suscettibili all'inquinamento delle acque da nitrati.

Rispetto al Terzo Programma d'Azione, approvato con DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, l'aggiornamento prevede una serie di modifiche di cui riportiamo di seguito alcuni punti, ma che saranno oggetto di opportune informative ed approfondimenti prima dell'entrata in vigore che avverrà in due tappe. La prima sarà il 1° ottobre 2021 e riguarderà le misure sui divieti stagionali (es. spandimenti) che saranno collegati con

le disposizioni relative all'inquinamento dell'aria da PM10. E' prevista l'integrazione del Bollettino Agrometeo Nitrati con le indicazioni del Bollettino PM10, come disposto dalla DGR n. 238/2021, al fine di gestire in modo organico l'informazione sui divieti e le condizioni di spandimento.

Il 1° gennaio 2022 invece entreranno in vigore le restanti misure, che comportano nuove prescrizioni e nuovi adempimenti amministrativi, in particolare per quanto riguarda l'uso di fertilizzanti azotati ottenuti da fanghi di depurazione, scarti industriali, rifiuti.

Riepiloghiamo di seguito alcuni punti modificati dal nuovo programma d'azione.

Corsi d'acqua: il rispetto delle distanze verrà applicato a tutti i corsi d'acqua, con la sola delle eccezioni di scoline, fossi collettori, corpi idrici pensili.

Incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura ( es. su terreno a no tillage), o su prati stabili. Prescrizioni specifiche per i fertilizzanti immessi ottenuti mediante l'impiego di fanghi, rifiuti, scarti industriali oltre che per fanghi di depurazione e altri rifiuti.

Nuove prescrizioni inerenti i Siti Natura 2000.

Integrazione di divieti d'uso del digestato in particolari situa-



zioni e modifica della frequenza di analisi.  
Introduzione di una maggiore flessibilità (da 30 a 90 giorni) per l'accumulo in campo di letami (ad eccezione che per le lettiere esauste degli avicunicoli).  
Eliminazione dell'obbligo di 90 giorni di stoccaggio per le acque reflue.

## Importi dei contributi per CD e IAP relativi al 2021

5

L'Inps, con la Circolare n. 91 del 30 giugno 2021, ha pubblicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti dagli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e dai Coltivatori Diretti (CD) per l'annualità 2021. Come ogni anno l'INPS comunica gli importi della contribuzione illustrandone le modalità di calcolo.

Anche per l'anno 2021, i lavoratori autonomi con oltre 65 anni e già titolari di una pensione INPS, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti. Invariato il contributo di maternità e quello per la copertura INAIL per CD.

Resta immutata l'entità del contributo di maternità dovuto dalle unità attive iscritte alla gestione dei Coltivatori Diretti (7,49 euro) ed il contributo dagli stessi dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissato nella misura di: 768,50 euro per le aziende ubicate in zone normali; 532,18 euro per le aziende ubicate in zone svantaggiate e montane.

In relazione alla quota-premio per assicurazione INAIL, nella Circolare viene evidenziato che il Decreto del Ministro del Lavoro del 23/03/2021 ne ha fissato la riduzione nella misura del 16,36%, pertanto, tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall'INAIL. Somme dovute per il 2021.

I termini di pagamento fissati ordinariamente in quattro rate di pari importo da effettuarsi entro:

- 1° rata 16 luglio 2021;
- 2° rata 16 settembre 2021;
- 3° rata 16 novembre 2021;
- 4° rata 16 gennaio 2022;

quest'anno subiranno una rimodulazione per effetto dell'esonero contributivo per i mesi di gennaio e febbraio 2021 (esclusi i premi INAIL) conseguente ai provvedimenti COVID-19 in favore della filiera. Come abbiamo scritto nell'articolo che segue il versamento del 16 luglio, è rinviato ed il cui termine dovrà quindi essere comunicato dall'INPS con un apposito messaggio.

L'INPS, infine, ha ricordato che ai Coltivatori Diretti (CD) e agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di età inferiore ai quarant'anni, che si iscrivono alla previdenza agricola per attività iniziate dal 01/01 al 31/12/2021, è concesso l'esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

CD/CM	
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI - zone normali	
<b>ANNO 2021</b>	
<b>CD/CM</b>	
FASCIA 1	€ 3.115,74
FASCIA 2	€ 3.860,30
FASCIA 3	€ 4.604,85
FASCIA 4	€ 5.349,41

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI - zone montane e svantaggiate	
<b>ANNO 2021</b>	
CD/CM	
FASCIA 1	€ 2.879,42
FASCIA 2	€ 3.623,98
FASCIA 3	€ 4.368,53
FASCIA 4	€ 5.113,09

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI	
<b>ANNO 2021</b>	
Ultrasessantacinquenni pensionati - Zone normali	
CD/CM	
FASCIA 1	€ 1.945,87
FASCIA 2	€ 2.318,14
FASCIA 3	€ 2.690,42
FASCIA 4	€ 3.062,70

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI	
<b>ANNO 2021</b>	
Ultrasessantacinquenni pensionati - Zone montane e svantaggiate	
CD/CM	

FASCIA 1	€ 1.709,55
FASCIA 2	€ 2.081,82
FASCIA 3	€ 2.454,10
FASCIA 4	€ 2.826,38

IAP	
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI	
<b>ANNO 2021</b>	
IAP	
FASCIA 1	€ 2.347,24
FASCIA 2	€ 3.091,80
FASCIA 3	€ 3.836,35
FASCIA 4	€ 4.580,91

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI	
<b>ANNO 2021</b>	
Ultrasessantacinquenni pensionati	
IAP	
FASCIA 1	€ 1.177,37
FASCIA 2	€ 1.549,64
FASCIA 3	€ 1.921,92
FASCIA 4	€ 2.294,20

**6**

## Contributi agricoli unificati INPS

### Differimento dei termini di pagamento in scadenza

Con messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, l'INPS ha differito fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza dei contributi dovuti dai datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli interessati dagli esoneri contributivi disposti dalla legislazione di emergenza Covid-19.

Il differimento è stato previsto per evitare alle aziende interessate di dover corrispondere contributi oggetto di esonero in attesa che si completi l'iter di attuazione delle relative norme e delle conseguenti procedure. Con riferimento al settore agricolo, si tratta in particolare dell'esonero contributivo per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura relativo ai mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 (art. 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020), nonché dell'esonero relativo al mese di febbraio 2021 per le sole aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (art. 70 del D.L. n. 73/2021).

L'INPS, nelle more della definizione delle procedure di attuazione, ha quindi differito i termini di pagamento, coerentemente con quanto preannunciato con messaggio n. 2263 dell'11 giugno 2021 (cfr. ns nota pubblicata in Area riservata il 12 giugno 2021).

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e imprenditori agricoli professionali) è stato differito il pagamento della prima rata 2021 in scadenza il 16 luglio p.v. ed è stato confermato il differimento del pagamento della quarta rata 2020, scaduta il 16 gennaio 2021 e già posticipata al 16



febbraio 2021 dalla legge n. 21/2021 (c.d. "decreto milleproroghe"). Per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo che occupano operai e che operano con il sistema Uniemens Posagri, l'INPS ha confermato il differimento della rata relativa alla manodopera occupata nel IV trimestre 2020 scaduta il 16 giugno u.s.

Relativamente ai datori di lavoro agricolo che occupano impiegati, quadri e dirigenti, e alle cooperative ex L. n. 240/1984, che operano con il sistema Uniemens, è stato chiarito che il differimento riguarda anche i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. Limitatamente ai datori di lavoro del settore agrituristico e vitivinicolo, è stato differito anche il termine di versamento con scadenza 16 marzo 2021 riferito alla contribuzione del mese di febbraio 2021.

TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

# Le prestazioni a sostegno del reddito rivolte alle famiglie dei Lavoratori Autonomi e dei Lavoratori Dipendenti

Si riporta una sintesi delle diverse tipologie di prestazioni a sostegno del reddito rivolte al sostegno delle famiglie previste per le categorie dei Lavoratori Autonomi e dei Lavoratori Dipendenti.

**COLTIVATORI DIRETTI/ART/COMM:  
ASSEGNI FAMILIARI**

**E ASSEGNO UNICO TEMPORANEO CON ISEE**

Oltre alle consuete domande di assegni familiari, dal primo luglio è attiva la procedura per presentare anche domanda di Assegno unico temporaneo. Sono interessati i lavoratori autonomi (Coltivatori diretti/art/comm), i disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali e gli incapienti. Possono richiedere l'assegno unico temporaneo tutti coloro che non hanno diritto all'assegno al nucleo familiare e nel cui nucleo familiare sia presente almeno un figlio minore, la validità va dal 1 luglio al 31 dicembre 2021. Per poter valutare il diritto e presentare domanda è obbligatorio essere in possesso di un ISEE non superiore

a 50.000€, la domanda presentata entro il 30 settembre consente di ricevere gli arretrati dal 1 luglio 2021, diversamente la decorrenza è dal mese di presentazione della domanda stessa. L'importo dell'assegno unico temporaneo si differenzia in funzione dell'ISEE e dal numero dei figli minori componenti il nucleo familiare.

**LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO: ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ANF)**

E' una prestazione previdenziale anticipata dal datore di lavoro che viene erogata al lavoratore dipendente nel corso dell'attività lavorativa. Lo scopo e funzione è quello di sostenere i nuclei familiari composti da più persone i cui redditi sono ricompresi in fasce stabilite annualmente. Esso spetta pertanto in misura diversa in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. I presupposti per il riconoscimento della prestazione e le modalità di corresponsione non sono cambiate rispetto all'anno precedente.

L'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è corrisposto alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di disoccupazione, lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC, soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente. L'Assegno temporaneo non è compatibile con l'ANF. Pertanto, si ritiene che nel caso di nuclei familiari a composizione mista - vale a dire nei casi in cui ci siano componenti che possono richiedere gli ANF e componenti rientranti tra i richiedenti ammessi all'Assegno Temporaneo - trovano applicazione le disposizioni in materia di ANF.

## Aumenta l'IVA detraibile per bovini e suini

7

Una notizia positiva per i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all'art. 34 del DPR n. 633/72, cioè calcolano l'imposta da versare in modo forfettario sulla base della differenza tra aliquota ordinaria e percentuali di compensazione dei prodotti venduti. Il Decreto "Sostegni-bis" ha infatti stabilito che per gli animali vivi di specie bovina e suina la percentuale di compensazione è pari al 9,5%. Invece, la Legge Finanziaria 2021 aveva fissato dette percentuali al 7,65% (bovini) e 7,95% (suini). La nuova percentuale è in vigore dal primo gennaio di quest'anno e comporta una maggiore detrazione; coloro che in questi mesi hanno calcolato l'IVA da versare con le vecchie percentuali potranno recuperare la differenza versata in più nella dichiarazione IVA da presentare il prossimo anno. Per le vendite effettuate da parte di produttori agricoli in regime di esonero IVA, le eventuali autofatture emesse dall'acquirente con le precedenti percentuali di compensazione dovranno essere rettificare

mediante una nota di variazione per la sola IVA. Di seguito riportiamo un riepilogo delle percentuali di compensazione per alcuni specie di animali.

Animali vivi	Aliquota IVA	Percentuale di compensazione	IVA da versare
Cavalli	10%	7,3%	2,7%
Bovini	10%	9,5%	0,50
Suini	10%	9,5%	0,50%
Ovini e caprini	10%	7,5%	2,5%
Volatili da cortile	10%	7,5%	2,5%
Pollame	10%	7,5%	2,5%
Conigli, fagiani	10%	7,3%	2,7%

## Proroga dei versamenti fiscali contribuenti ISA

Lo scorso 30 giugno scadeva il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (Irpéf, imposte sostitutive, cedolare secca, diritto annuale della CCIAA ecc.). E' comunque possibile eseguire i versamenti entro il prossimo 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%. Con un comunicato stampa del 28 giugno, il Ministero Economia e Finanze ha annunciato la proroga dal 30 giugno al 20 luglio (oppure entro il 20 agosto con gli interessi dello 0,40%), ma solo per i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale), compresi coloro che applicano il regime forfettario - ad esempio: imprese di manutenzione del verde, conto terzisti ecc. Non rientrano nella proroga le imprese agricole individuali e le società semplici tassate sulla base dei redditi catastali dei terreni condotti. Possono invece beneficiare della proroga le imprese che svolgono anche attività di agriturismo o altre attività agricole connesse o società in nome collettivo, in accomandita semplice, o a responsabilità limitata che hanno optato per la tassazione catastale del reddito.

## Credito d'imposta "investimenti 4.0" nel caso di interconnessione tardiva

L'Agenzia delle Entrate, in data 8 giugno 2021 (interpello n. 394), è intervenuta sul credito d'imposta riguardante gli "investimenti 4.0". Il caso esaminato è quello in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo di imposta successivo rispetto a quello di effettuazione dell'investimento e della relativa entrata in funzione.

Secondo l'Agenzia bisogna distinguere due fattispecie:

- l'interconnessione "tardiva" dipende dalla necessità di un adeguamento successivo delle caratteristiche tecniche del bene, tramite modifiche o integrazioni che lo rendano, successivamente alla sua entrata in funzione, in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti dalle norme;

- l'interconnessione "tardiva" dipende dalla necessità di adeguare o adottare i sistemi informatici ai quali il bene dovrà interconnettersi.

Nel primo caso l'investimento non può beneficiare del maggior credito d'imposta nella misura del 50%, in quanto le caratteristiche tecnologiche devono essere presenti prima della messa in funzione dei beni; nel secondo caso invece è possibile beneficiare del maggior credito sull'intero investimento, in quanto il differimento dell'interconnessione può essere ragionevolmente dovuto alla necessità di acquisire o adeguare l'apparato informatico necessario all'interconnessione.



In pratica, diventa rilevante la motivazione da cui dipende l'interconnessione "tardiva".

Su questo argomento, ricordiamo che con la nuova Legge di Bilancio 2021 il credito d'imposta spettante per gli investimenti ad alto contenuto tecnologico è del 50%, da ripartire in 3 anni; per quelli generici invece è del 10%, in unica soluzione.

8

DECRETO SOSTEGNI BIS

## Contributo "alternativo sostegni bis" Al via le domande

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per richiedere il contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni-bis, alternativo a quello automatico.

Dal 7 luglio e fino al 2 settembre gli intermediari abilitati potranno



presentare le istanze per conto dei contribuenti. Possono beneficiare di questo contributo tutte le imprese e i professionisti, comprese le imprese agricole tassate in base al reddito catastale agrario. I requisiti necessari sono due:

- aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro
- aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

È alternativo rispetto al contributo automatico, cioè quello erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo di cui al decreto Sostegni nei mesi di maggio e aprile scorsi. Questi soggetti potranno chiedere l'eventuale maggior importo di questo contributo rispetto al precedente.

L'importo del contributo spettante si calcola applicando specifiche percentuali alla differenza tra le due medie mensili; non è previsto un importo minimo. Si può scegliere tra l'accredito del contributo su conto corrente e il riconoscimento di un credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.

I nostri uffici sono a disposizione degli Associati per tutti i conteggi e gli adempimenti necessari.